REPUBBLICA ITALIANA- REGIONE SICILIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI VERGA"

92024 - CANICATTI'

Via Verga, 1 tel. 0922/851014 - fax 0922/854945 - C.F. 82001990843e.mail: agic83000q@istruzione.it – Pec: agic83000q@pec.istruzione.it

Prot. n. 6459 del 27-06-2023

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE

TRA

Istituto Comprensivo Statale "G. Verga"
con sede in Via Verga 1 - Canicattì (AG), nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello che d'ora in poi sarà indicato con il termine di "*Committente"* C.F.: 82001990843

E

Il dott. Giuseppe Petrotto, nato a xxxxxx il xxxxxxxx, titolare dell'omonimo studio di consulenza, residente in xxxxxxxxxxxxxxx, Cod.fisc. xxxxxxxxxxxxxx e P.IVA xxxxxxxxxxxxx- che d'ora in poi sarà indicata con il termine di "*R. P.D. – Esperto esterno".*

PREMESSO CHE

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 *«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»* (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (DPO) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* qualora ricorra almeno una delle condizioni di cui all'art. 37, paragrafo 1;
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO *«può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi»* (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39»* (art. 37, paragrafo 5) *e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento»* (considerando n. 97 del RGPD);

- il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro deve provvedere all'attuazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "attuazione dell'articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", D. Lgs. n. 106/2009, ex D. Lgs. n. 626/94 s.m.i.;
- il dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro deve provvedere all'attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 37 del Regolamento Europeo 679/2016 in ordine all'obbligo per le Istituzione scolastiche della nomina del Responsabile della protezione dei dati;
- il regolamento di applicazione del suddetto D. Lgs. prevede, in assenza di personale della scuola disponibile a svolgere tale compito e fornito dei prescritti requisiti tecnico professionali e valutata l'inesistenza di accordi con altri Enti pubblici, l'incarico possa essere affidato ad un professionista esterno; l'incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed attività che riguardano materie di particolare delicatezza e rilevanza tecnica;
- il Decreto 28.8.2018 n. 129, contenente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consente la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamenti e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
- il limite di spesa di Euro 10.000,00 del Dirigente Scolastico, giusto Decreto n. del 28.8.20018 n. 129, contenente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 1, comma 143, della l. n.107/2015";
- il combinato disposto dagli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 20, comma 3, del D. n. 129/2018;
- si può procedere all'acquisizione delle competenze mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mm. alla ditta che già fornisce i detti servizi, e, precisamente, al dott. Giuseppe Petrotto, nato a Canicattì il 16.7.1075, titolare dell'omonimo studio di consulenza, con sede in Canicattì, via Regione Siciliana, n. 6, Cod.fisc. PTR GPP 75L16 B602N e P.IVA 02291460844;
- il dott. Petrotto Giuseppe individuato come esperto, in relazione: 1) ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della Scuola, risulta essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., necessari a poter svolgere l'incarico di R.P.D. nelle istituzioni scolastiche statali; 2) alla economicità della proposta in relazione ai contenuti della prestazione che dovrà garantire il R.P.D.;
- il dott. Petrotto Giuseppe non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA

Il presente contratto di prestazione e d'opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante unitamente alla lettera di nomina di incarico e dichiarazione sostitutiva per altri incarichi o attività professionali, allegati di seguito allo stesso, valevole un anno solare decorrente dal 28.05.2023.

ART.1

Il dott. Petrotto Giuseppe, individuato quale Esperto esterno si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei compiti propri del R.P.D. Esterno.

ART. 2

Il dott. Petrotto Giuseppe, si impegna ai fini di cui al precedente art. 1 a svolgere in piena autonomia e indipendenza nel rispetto, nell'esecuzione delle prestazioni delle caratteristiche e degli standard qualitativi individuati dall'Amministrazione Scolastica.

ART. 3

Al dott. Petrotto Giuseppe, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1 del RGPD è incaricato di svolgere, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

f) tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del titolare o del responsabile ed attenendosi alle istruzioni impartite;

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati da ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA.

ART. 4

L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI VERGA si impegna a:

- mettere a disposizione del R.P.D le indispensabili risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- non rimuovere o penalizzare il R.P.D in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- garantire che il R.P.D eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

ART.5

Le prestazioni saranno espletate senza obbligo alcuno di subordinazione ad orari o incaricati dal *Committente* e con la possibilità di ispezionare in qualsiasi momento ogni luogo di lavoro che rientri nella tutela della normativa indicata o subordinata. Il *Committente* dovrà fornire al *R.S.P.P. Esperto esterno* tutte le informazioni e la documentazione necessaria relativa al personale dipendente, alle mansioni ed ai processi lavorativi, alle apparecchiature ed attrezzature utilizzate.

ART. 6

Il R.P.D. opererà nel massimo rispetto del segreto professionale relativamente ai dati ed alle informazioni acquisite su:

□ attività lavorative;
□ dati relativi ai dipendenti;
□ dati relativi a: strutture, impianti, apparecchiature e macchinari;

I dati raccolti saranno utilizzati al solo ed esclusivo uso interno dello Studio per l'espletamento dell'incarico; non saranno pertanto trasmessi, comunicati o ceduti a terze parti e il loro utilizzo avverrà per un periodo non superiore a quello necessario per il raggiungimento della finalità sotto intesa al contratto. In ogni modo saranno osservate le indicazioni di norma di legge relative al Codice della Privacy.

ART. 7

Per le prestazioni di cui agli artt.3 e 4, l'Istituto Compresivo "G. Verga" di Canicattì, impegna la somma di **€800,00** (ottocento/00), **IVA** a regime IVA semplificato**.**

ART. 8

Gli importi verranno corrisposti al *R.P.D. Esperto esterno* alla fine dell'espletamento dell'incarico, previa presentazione della documentazione fiscale

ART.9

Il *Committente*, nella persona del Dirigente Scolastico, rimane responsabile del rispetto e dell'applicazione delle prescrizioni contenute nelle norme di legge

ART. 10

Il Dirigente scolastico sarà tenuto ad ottemperare alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei limiti delle proprie competenze, sollevando il R.P.D. Esperto esterno da eventuali responsabilità non derivanti direttamente dalla attività di R.P.D. Esterno.

ART. 11

Il contratto ha validità retroattiva per un anno solare dal 31/05/2022 al 30/05/2023 contestualmente alla designazione di R.P.D. esterno, con possibilità di estensione dello stesso, al fine di garantire la presenza del r.p.d. nelle more di una nuova designazione.

ART. 12

In caso di necessità e/o giustificato motivo entrambe le parti hanno facoltà di risolvere o sospendere il presente contratto, senza pregiudizio per il R.P.D che manterrà il diritto al compenso ed al rimborso delle spese per l'attività svolta fino al momento della sospensione, con effetto immediato a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata. Entrambi le parti dovranno dare un preavviso di mesi 1 per eventuali sospensioni dell'attività, salvo cause di forza maggiore.

In caso di controversie il Foro competente è quello di Agrigento.
Letto, confermato e sottoscritto

Canicattì lì, 27.06.2023

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello

Il R.P.D.
Esperto Esterno
Dott. Petrotto Giuseppe